

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 317/CGF
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 282/CGF – RIUNIONE DEL 12 MAGGIO 2011

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RECLAMO NEAPOLIS MUGNANO AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €7.500,00 ALLA RECLAMANTE:
- INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2011 AL SIG. MOXEDANO MARIO,

INFLITTE SEGUITO GARA NEAPOLIS M./TRAPANI DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – com. Uff. n. 145/DIV del 5.4.2011)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Neapolis Mugnano ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 145/DIV del 5.4.2011 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro II Divisione Neapolis M./Trapani, veniva inflitta al signor Mario Moxedano l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 31.12.2011 nonché alla società ricorrente l'ammenda di €7.500,00.

L'appellante eccepiva l'incongruità della sanzione sia con riferimento alla durata dell'inibizione comminata al signor Moxedano sia relativamente all'ammenda.

Quanto all'inibizione, evidenziava che il signor Moxedano è solo un Dirigente e non il "massimo esponente del sodalizio campano" come definito in atti; pertanto la durata della sanzione è ritenuta eccessiva, anche in relazione a quella comminata in altri casi di maggiore gravità.

Quanto all'ammenda, la società ricorrente eccepiva di aver adottato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, di aver compiuto opera di prevenzione e cooperazione con le Forze di Polizia, la regolarità dello svolgimento della gara e l'assenza di precedenti sanzioni irrogate alla società nella stagione in corso.

Chiedeva pertanto di ridurre significativamente e congruamente le sanzioni comminate.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento e vada pertanto parzialmente accolto.

In effetti, mentre i fatti che hanno condotto alla irrogazione dell'ammenda trovano conferma nella documentazione ufficiale, quanto alla inibizione non si può non tener conto della posizione ricoperta dal signor Moxedano nell'assetto societario che non è quella di Presidente: pertanto, quanto alla misura della inibizione, la stessa va ridotta nella durata fino a tutto il 31.7.2011 per ricondurla alla qualità soggettiva dell'autore degli episodi accaduti nonché ai precedenti giurisprudenziali

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Neapolis Mugnano S.r.l. di Mugnano (Napoli), riduce la sanzione inflitta al Sig. Moxedano Mario fino al 31.7.2011. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RECLAMO A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 31.5.2011 INFLITTA AL SIGNOR VINCENZO GRECO SEGUITO GARA ANDRIA BAT/BENEVENTO DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società A.S. Andria Bat ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro – 1^a Divisione Andria/Benevento, veniva inflitta al Dirigente signor Vincenzo Greco l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 31.5.2011 perché "al termine della gara negli spogliatoi pronunciava frasi reiteratamente offensive verso la classe arbitrale ed il Presidente della Lega Pro".

La società appellante eccepiva l'incongruità della sanzione in relazione all'assenza di qualsivoglia intento offensivo e/o provocatorio nel comportamento tenuto dal Greco che andrebbe considerato come irrispettoso ed ai precedenti giurisprudenziali.

Chiedeva pertanto di ridurre significativamente e congruamente l'inibizione comminata.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

In effetti, il comportamento offensivo risulta dai documenti ufficiali di gara e, quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Andria BAT S.r.l. di Andria (Barletta-Andria-Trani).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO CALC. MATTEO AMICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA GIULIANOVA/GIACOMENSE DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)

Il calciatore Amico Matteo, propone reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011 seguito gara Giulianova/Giacomense del 23.4.2011, con la quale veniva sanzionato con la squalifica per 4 gare effettive per aver proferito frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro e, al momento della notifica del provvedimento, per aver scagliato il pallone verso lo stesso direttore di gara, colpendolo al ginocchio.

Il ricorrente, pur riconoscendo eccessiva la sua reazione contesta quanto riportato nel Referto arbitrale ed espone una ricostruzione dei fatti del tutto diversa da quella fornita dagli Atti Ufficiali.

Inoltre, volendo evidenziare, secondo una ricostruzione soggettiva dell'accaduto, la "leggera" forza con la quale il pallone è stato scagliato contro l'arbitro e volendo mettere a confronto il presente caso con altri analoghi accaduti in precedenza e per i quali sono state comminate sanzioni minori, chiede la riduzione della squalifica inflitta nella misura che verrà ritenuta di giustizia e di ragione.

La Corte, udita la parte, ritiene che il ricorso sia palesemente infondato.

Nei motivi di reclamo, infatti, il signor Amico, non fornisce elementi tali (se non una propria e, come tale soggettiva, versione della vicenda) da modificare la ricostruzione dei fatti riportati nel referto dell'Arbitro, che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento dei

tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.) e quindi riguardo alla condotta tenuta dallo stesso reclamante nei confronti dell'Arbitro.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Matteo Amico. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr Marco Lipari – Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RECLAMO S.S. JUVE STABIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVE STABIA/TARANTO DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)

Con ricorso ritualmente proposto, la società S.S. Juve Stabia ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011, con il quale in relazione alla gara Juve Stabia/Taranto del 23.4.2011 veniva inflitta la sanzione dell'ammenda di €4.000,00 perché propri sostenitori durante la gara indirizzavano verso un assistente arbitrale numerosi sputi che lo raggiungevano in più parti del corpo; perché persona non identificata indebitamente presente sul terreno di gioco al termine della gara accompagnava il rientro negli spogliatoi dell'arbitro con reiterate frasi offensive.

La società reclamante, dopo avere affermato di non volere entrare nel merito dei fatti contestati", espone "delle riserve in merito al quantum della sanzione irrogata".

Al riguardo, l'interessata deduce che il Giudice Sportivo, in altre situazioni analoghe, avrebbe usato un "metro di giudizio leggermente diverso".

L'eccessività della sanzione, poi, deriverebbe anche dalla accertata mancanza delle aggravanti della reiterazione e della recidività.

La tesi difensiva non è condivisibile.

Nella concreta vicenda in esame risultano comprovati due distinti episodi, che concretano altrettanti illeciti sportivi della società, congruamente sanzionati, secondo un razionale e omogeneo parametro di valutazione.

Né può affermarsi che la determinazione del trattamento sanzionatorio sia stata effettuata prescindendo dall'assenza di recidiva e dalla affermata episodicità dei fatti.

In definitiva, quindi, l'impugnata decisione del giudice sportivo deve essere integralmente confermata.

Per questi motivi La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia di Castellammare di Stabia (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RECLAMO S.S. JUVE STABIA AVVERSO LA SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL SIG. BRAGLIA PIERO SEGUITO GARA CAVESE/JUVE STABIA DEL 01.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 161/DIV del 03.05.2011)

Preliminarmente, la Sezione osserva che la società, con un unico atto, ha preannunciato reclamo nei riguardi delle decisioni del giudice sportivo concernenti la squalifica per 2 giornate dell'allenatore Braglia Piero e la squalifica, per 6 giornate, del calciatore Di Cuonzo Stefano.

Tuttavia, i motivi di ricorso proposti riguardano soltanto la sanzione inflitta al signor Braglia Piero, senza investire la squalifica irrogata al calciatore Di Cuonzo Stefano.

La reclamante sostiene che i fatti ascritti al signor Braglia Piero, allenatore della squadra, così come descritti dagli atti ufficiali, devono essere ridimensionati nella loro effettiva gravità, per essere inquadrati nel paradigma della condotta meramente *irriguardosa* nei confronti dell'assistente arbitrale, non assumendo i connotati del comportamento *offensivo*.

Il gravame è fondato.

Il referto redatto dall'assistente arbitrale signor Volpe Mario indica che al 23° del 1° tempo, a seguito di una decisione arbitrale, *“il Mister della Società Juve Stabia Sig. Braglia Piero inveiva verbalmente nei miei confronti, pronunciando la seguente frase ‘assistente, credo che ora abbiate rotto già abbastanza il cazzo con queste decisioni.’”*

Nel contesto in cui si colloca, l'episodio va qualificato come espressivo di un atteggiamento certamente irriguardoso nei riguardi della terna arbitrale, in considerazione del linguaggio utilizzato, senza assumere, tuttavia i connotati oggettivi di una offesa indirizzata alla persona dell'assistente.

Pertanto, in conformità agli orientamenti interpretativi consolidati di questa Corte, la sanzione deve essere correttamente rimodulata, in funzione dell'esatta qualificazione giuridica del fatto.

A tale proposito, il Collegio stima congrua la sanzione di 1 giornata di squalifica e di €500,00 di ammenda, in luogo delle 2 giornate di squalifica irrogate dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia di Castellamare di Stabia (Napoli) riduce la sanzione inflitta al calciatore Braglia Piero ad 1 giornata effettiva di gara e ammenda di €500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 21 giugno 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete